



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Spirano n. ____ del ____
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Pognano n. ____ del ____

I N D I C E

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Servizio di Polizia Locale in forma associata

Art. 2 Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

Art. 3 Esclusività del servizio, qualità rivestite e funzione del personale del Servizio

Art. 4 Ordinamento strutturale del Servizio

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 Responsabilità del servizio di polizia locale

Art. 6 Rapporto gerarchico

Art. 7 Requisiti e Attribuzioni del Responsabile

Art. 8 Attribuzioni del Vice Responsabile

Art. 9 Attribuzioni degli Ufficiali

Art. 10 Compiti degli Agenti

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11 Modalità particolari di accesso al Servizio

Art. 12 Formazione di base per gli Agenti

Art. 13 Qualificazione professionale per Ufficiali

Art. 14 Altri corsi di istruzione professionale

Art. 15 Aggiornamento professionale

TITOLO IV

UNIFORME – ARMA E DOTAZIONI

Art. 16 Uniforme e divise di servizio e lori eventuali variazioni

Art. 17 Gradi e distintivi

Art. 18 Arma d'ordinanza

Art. 19 Strumenti e mezzi in dotazione

Art. 20 Servizio in uniforme ed eccezioni

Art. 21 Tessera di servizio

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 22 Finalità generali dei servizi

Art. 23 Servizi stradali appiedati

Art. 24 Servizi a bordo dei veicoli

Art. 25 Collegamento dei servizi via radio

Art. 26 Servizi di Pronto Intervento

Art. 27 Assegnazioni di servizi interni ed esterni

Art. 28 Servizi distaccati

Art. 29 Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 30 Ordine di servizio

Art. 31 Servizi esterni presso altre amministrazioni

Art. 32 Servizi effettuati per conto dei privati

Art. 33 Efficacia dei servizi del Servizio

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL SERVIZIO

- Art. 34 Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 35 Prolungamento del servizio
- Art. 36 Mobilitazione straordinaria
- Art. 37 Reperibilità degli appartenenti al servizio

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 38 Norme generali di comportamento
- Art. 39 Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 40 Orario e posto di servizio
- Art. 41 Rapporti interni al Servizio
- Art. 42 Comportamento in pubblico
- Art. 43 Saluto
- Art. 44 Divieti e incompatibilità

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 45 Norme disciplinari
- Art. 46 Casi di assenza del servizio
- Art. 47 Accertamenti sanitari
- Art. 48 Addestramento fisico
- Art. 49 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 Rinvio al regolamento di Organizzazione dell'Ente
- Art. 51 Rinvio a disposizioni generali
- Art. 52 Patrono del Servizio di Polizia Locale

ALLEGATO "A" Regolamento speciale (attuazione D.M. 4 marzo 1987) Norme concernenti
l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale

ALLEGATO "A 1" Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed
uso agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

ALLEGATO "B" Tabella vestiario Polizia Locale

ALLEGATO "C" Regolamento unità cinofila

ALLEGATO "D" Regolamento per le procedure degli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in operatori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, in particolare per gli appartenenti al servizio di polizia locale

T I T O L O I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale in forma associata

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di Polizia Locale svolto in forma associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale (artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65) e della Legge Regionale 2 Aprile 2015, n. 6. (art.6). E' istituito il Servizio di Polizia locale in forma associata tra i Comuni di Spirano e Pognano di seguito indicato come "Servizio di Polizia Locale".

Art. 2- Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

Il Servizio di Polizia Locale associato è inquadrato nell'ambito dell'organizzazione comunale del Comune Capo Convenzione in modo autonomo, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 2015. Al Servizio di Polizia Locale associato sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato del Comune Capo Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n° 65. Nel presente Regolamento il Sindaco del Comune Capo Convenzione e l'Amministrazione del Comune Capo Convenzione saranno indicati come "Sindaco" e come "Amministrazione". Il Servizio di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

Art. 3 – Esclusività del servizio, qualità rivestite e funzione del personale del Servizio di Polizia Locale

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni di Spirano e Pognano nonché nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del vigente codice penale;
- Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 riferita al Responsabile ed agli Ufficiali del Servizio;

- Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65; Tale qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli appartenenti al Servizio purché in possesso dei requisiti prescritti dalla predetta Legge n. 65/86.

- Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale espletano la funzione di Polizia Locale dettagliatamente descritta nell'art. 13 della Legge Regionale 2 aprile 2015 n. 6, che comprende le funzioni di Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale, Polizia Tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

Art. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio di polizia Locale

La gestione associata dei Servizi di Polizia Locale utilizza gli strumenti previsti dal titolo II, Capo V del D. L.vo n. 267/2000 – TUEL. La struttura preposta prevede la figura Apicale del Responsabile o Comandante del Servizio Associato che preferibilmente viene individuato nel Responsabile o Comandante dell'ente capofila stesso. La struttura è costituita dall' Unità Operativa di Direzione e Coordinamento, dall'Unità Operativa di Intervento sul Territorio e dalle Unità Operative Specialistiche. L'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'articolo 7 comma 2°, della Legge 7 marzo 1986 n° 65, della Legge regionale n.6 del 02.04.2015 e delle vigenti disposizioni in materia.

T I T O L O II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 5 – Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

Il Sindaco o l'Assessore delegato, nello svolgimento delle funzioni di autorità della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia ed altri enti destineranno agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti finalizzati alla sicurezza, patti locali di sicurezza, o di altri accordi di collaborazione istituzionale. Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco o all'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica

sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra tali autorità ed il Sindaco. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la polizia locale assicura il massimo scambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di polizia dello stato.

Art. 6 – Rapporto gerarchico

Gli operatori appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite nell'ordine dal Responsabile, dal Vice Responsabile, dai superiori per gerarchia ed anzianità nel grado e nel Servizio e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale direttamente da lui dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni Superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa, ed a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della qualifica medesima. Tutte le richieste d'intervento degli Uffici Comunali e di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando in maniera tempestiva.

Art. 7 - Requisiti e attribuzioni del Responsabile o Comandante

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6 il Responsabile o Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale, è figura apicale del Servizio di Polizia Locale e dipende funzionalmente dall'organo che nel Comune ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986 (legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale). Il Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale risponde, per l'impiego operativo e tecnico degli appartenenti al Servizio, direttamente ed esclusivamente all'organo che nel Comune ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art.2 della precitata legge n. 65/1986. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa propria dell'ente locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Al Responsabile o Comandante competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto comunale, quelli previsti dalle Leggi e dai Regolamenti. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Responsabile o Comandante spetta di:

- emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità delle Amministrazioni, nonché emanare gli ordini di servizio di sua competenza;
- assumere personalmente l'organizzazione e la direzione dei servizi di particolare rilievo;

- disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi nonché per la trattazione del carteggio;
- costituire gruppi di lavoro per il conseguimento di particolari obiettivi;
- adottare, mediante circolari interne o disposizioni di servizio, tutti i provvedimenti che, nel rispetto del presente Regolamento, siano necessari per l'organizzazione della struttura e l'efficace svolgimento servizio;
- coordinare l'attività istituzionale con quella delle altre Forze di Polizia e della Protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- assegnare i mezzi di cui è dotato il Servizio di Polizia Locale in base alle esigenze operative;
- mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune e di altri Enti collegati al Servizio di polizia Locale per necessità funzionale;
- mantenere i rapporti con la stampa nell'osservanza dei limiti delle proprie attribuzioni;
- rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- partecipare a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale nonché essere membro delle Commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
- rispondere ai Sindaci o agli Assessori da Essi delegati dei risultati raggiunti rispetto alle direttive ricevute. Al Responsabile del Servizio spetta il livello retributivo economico e giuridico apicale previsto dall'Organigramma approvato dall'Ente. In caso di assenza temporanea, per tutte le funzioni suddette, il Responsabile è sostituito dal Vice Responsabile.

Art. 8 – Attribuzioni del Vice-Responsabile

Il Vice-Responsabile, individuato tra il personale di categoria D appartenente al Servizio, viene nominato, su proposta del Responsabile, dal Sindaco del Comune Capo convenzione su indicazione dei Sindaci dei Comuni associati. Il Vice Responsabile, oltre alle attribuzioni degli Ufficiali, coadiuva il Responsabile nell'espletamento delle sue attribuzioni ed espleta funzione vicaria nel caso di sua assenza o impedimento. Egli deve inoltre:

- collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
- assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Responsabile;
- emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive e delle disposizioni del Responsabile;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandole l'esecuzione;

- curare la distribuzione degli agenti e degli ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile;
- studiare i problemi e formulare le proposte atte a migliorare la circolazione stradale e la viabilità del territorio nonché suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio;
- assolvere ai compiti ed alle funzioni delegate e delegabili dal Responsabile.

Art. 9 Attribuzioni degli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Responsabile o Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impegno tecnico – operativo del personale dipendente. I compiti degli Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilirne le modalità di esecuzione, in relazione ai servizi delegati alla loro competenza;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare l'assegnazione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo la necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile;
- studiare i problemi di carattere organizzativo e operativo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;
- rappresentare il Responsabile in tutti i servizi di competenza, ai quali lo stesso non può partecipare.

Art. 10 – Compiti degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione, compatibilmente con il possesso dei requisiti previsti dalle Leggi vigenti, nonché di utilizzare gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi .

T I T O L O III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11 - Modalità particolari di accesso al Servizio

Ai fini della copertura di posti di ufficiale e agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dal regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente. Inoltre si applicano, in parziale deroga e/o ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari di accesso al Servizio di Polizia Locale:

- possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria "B" o superiore; La nomina in ruolo è subordinata al godimento dell'idoneità alla mansione di cui al D.L.vo 81/2008. E' fatta salva la facoltà di richiedere, nel bando di concorso, il possesso di patenti di categoria diversa, qualora la stessa sia necessaria per condurre particolari mezzi in dotazione al Comando.

Art. 12 - Formazione di ingresso per gli Agenti

Ai sensi dell'art.33. commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 6/2015, il personale della polizia locale è tenuto a frequentare i percorsi di formazione di base specifici per l'espletamento delle funzioni di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. Il corso è completato successivamente ad un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio. All'atto della nomina il ruolo il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare alla competente struttura della Regione Lombardia i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito Albo tenuto dalla struttura medesima e provvederà, altresì, a comunicare alla struttura medesima i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio ai sensi dell'art. 33 comma 3° L.R. 6/2015.

Art. 13 - Qualificazione professionale per Ufficiali

I vincitori di concorso per posti di Ufficiale sono tenuti a seguire, i percorsi di formazione di ingresso di qualificazione per Ufficiali, indicati nell'art. 34 comma 3 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n° 6.

Art. 14 - Altri corsi di istruzione professionale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono, secondo le necessità riscontrate dal Responsabile, frequentare corsi di lingue o di addestramento personale appositamente organizzati presso gli istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nelle lingue straniere e un altro profilo operativo.

Art. 15 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio. L'invio ai corsi di cui agli articoli 12, 13 e 14, nonché l'aggiornamento professionale previsto dal presente articolo, è curato dal Comando.

T I T O L O IV

UNIFORME ARMA E DOTAZIONE

Art. 16 - Uniforme di servizio e loro eventuale variazione

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 20 lettera c) per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono

conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia con Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai Gonfaloni, sarà indossata l'alta uniforme. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 17 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia con specifico Regolamento. Le decorazioni da apporre sulle uniformi di servizio sono quelle previste dalla vigente normativa regionale in materia. Sull'uniforme possono essere altresì portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Art. 18 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento Speciale per la disciplina dell'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale ed approvato in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145. Le armi in dotazione, sono:

- l'arma d'ordinanza – pistola;
- la sciabola per i servizi di rappresentanza.
- L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito dal Regolamento speciale di cui al 1° comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di ingresso di formazione professionale. Gli appartenenti al Servizio compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine vengono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità, a norma del Regolamento.

Art. 19 - Strumenti e mezzi in dotazione

Le decorazioni per gli automezzi, i motoveicoli nonché gli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa in materia. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione alle Unità Specialistiche oppure ai singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale secondo quanto disposto dal Regolamento Speciale per la disciplina dell'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, allegato al presente Regolamento quale parte

integrante e sostanziale, possono essere dotati altresì degli strumenti di autotutela (spray irritante e bastone estensibile)

Art. 20 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ad eccezione del Responsabile o Comandante, prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo per i servizi approvati dal Responsabile o Comandante nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comando;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Art. 21 - Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui al Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. 4 marzo 1987 n° 45, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5. Tutti gli appartenenti al Servizio in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese. Il documento deve essere restituito all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera viene ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

T I T O L O V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 22 - Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 23 - Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 22 sono istituiti servizi appiedati. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico nelle intersezioni e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici e con interventi occasionali di regolazione manuale;

- c) servizio misto con interventi alle intersezioni (come ai due commi precedenti) e nelle strade adiacenti;
- d) servizio mobile lungo un itinerario prefissato;
- e) servizi di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 24 - Servizio a bordo di veicoli

Il Responsabile o Comandante, anche ai fini di garantire il pronto intervento, può disporre di integrare i servizi appiedati con i servizi sui veicoli in dotazione. Il Responsabile impartisce le opportune direttive sulle modalità d'impiego del personale e delle attrezzature di servizio. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto. Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento ordinari e non (anche svolti in orario serale e/o notturno) in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto, o, in assenza, al Responsabile di Servizio o Comandante oppure ad un suo delegato. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25 - Collegamento dei servizi via radio

I servizi esterni sono di norma collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando. Gli Agenti muniti di ricetrasmittente devono tenere costantemente attivo il collegamento col Comando. A richiesta essi devono dare la posizione operativa e seguire le istruzioni impartite dai superiori anche a mezzo della Centrale Radio Operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Art. 26 - Servizi di presidio territoriale

I servizi di presidio territoriale sono integrati dalle sottoelencate Unità Specialistiche

- **UNITÀ OPERATIVA DI INTERVENTO SUL TERRITORIO:** dedicata al presidio del territorio che si occupa di polizia stradale, polizia di sicurezza, attività di ascolto e raccolta informazioni, accertamenti e di tutti gli interventi che non ricadano sotto l'ambito delle unità specialistiche. Essa è costituita dalla "SQUADRA RADIOMOBILE – PRONTO IMPIEGO" che svolge servizio a bordo di veicoli con livrea d'istituto cd. "veloci" collegati via radio con il Comando o, in alternativa, in costante contatto con il Responsabile O Comandante del Servizio di Polizia Locale. Gli addetti alla Squadra, svolgono il turno comandato con l'uniforme prevista di cui all'allegato "B" del presente Regolamento e hanno il compito di intervenire, in maniera celere, per far fronte a tutte le necessità giurisdizionali che il servizio d'istituto richiede.
- **UNITÀ OPERATIVE SPECIALISTICHE:** unità di supporto alle Unità Operative di Intervento sul Territorio che richiedono alte competenze in tematiche specialistiche in

ambito di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa, polizia ambientale, polizia edilizia, annonaria, procedure sanzionatorie, attività di ascolto e raccolta informazioni. Fanno parte delle Unità Operative Specialistiche:

- “LA SQUADRA CINOFILA ANTIDROGA N.D.D”: Costituita dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia Locale, denominato conduttore e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto finalizzati al contrasto del narcotraffico. La sua istituzione, l'impiego e l'uniforme di servizio sono disciplinati rispettivamente dagli opportuni regolamenti indicati in Allegato “C” e “B”.
- “LA SQUADRA FALCHI”: Composta da agenti di comprovata esperienza che hanno maturato almeno 5 anni di anzianità nell'Unità Operativa di Intervento sul Territorio. Svolge attività finalizzata a garantire e preservare la sicurezza urbana, in abiti civili e a bordo di autoveicoli o motoveicoli privi di colori d'istituto. Le sue specifiche competenze trattano tematiche di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale e attività sanzionatoria.
- “LA SQUADRA S.A.P.R. –Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto-“ : è composta da piloti certificati S.A.P.R. che hanno conseguito licenza di pilotaggio riconosciuta ENAC con abilitazione al volo critico o non critico e svolgono il turno comandato con l'uniforme prevista di cui all'allegato “B” del presente Regolamento. Svolge funzioni d'Istituto con l'ausilio di attrezzature e tecnologie idonee allo scopo prefissato nella garanzia di tutela e rispetto della normativa vigente. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente definiti “DRONI”, può costituire utile strumento per la verifica e l'accertamento degli illeciti di carattere ambientale, edilizio e di tutte le altre materie d'istituto trattate dalla Polizia Locale, garantendo il rispetto del disposto art. 23 comma 4 del D.P.R. n°15 del 15 gennaio 2018, nonché del regolamento ENAC datato 11 novembre 2019. L'impiego del Drone può essere altresì di supporto alle Forze dell'Ordine, rilevazione di sinistri stradali, Protezione Civile in caso di calamità, ricerca ed interventi ove sia necessaria la visualizzazione dell'ambiente esterno anche attraverso una panoramica ampia ed aerea in breve tempo. Tutte le modalità di utilizzo S.A.P.R si attengono scrupolosamente a quanto impartito dall'Art. 7 del Nuovo Regolamento ENAC datato 11 novembre 2019.

Art. 27 - Assegnazione ai servizi Interni ed Esterni

Sono considerati servizi interni: la gestione informatizzata dei verbali di accertamento di infrazione, la Centrale Radio Operativa e la Segreteria Comando. La scelta del personale da assegnare ai servizi interni ed esterni spetta al Responsabile o Comandante. Ai servizi interni, a parità di attitudine, è addetto il personale con maggiore anzianità o dispensato per motivi di salute.

Art. 28 - Servizi distaccati

I servizi distaccati ai diversi Uffici di Settore dell'Ente o altro Ente del territorio giurisdizionale, vengono svolti in mansioni affini alle specifiche funzioni giuridiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento di Polizia Locale. Il personale distaccato, dipende operativamente dal Settore o dall'Ente al quale viene assegnato e mantiene in essere ogni specifica attribuzione giuridica già in possesso.

Art. 29 - Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di Istituto. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine impartito, anche verbalmente, dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento di altri servizi competenti in materia. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio l'intervento è obbligatorio. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente, deve richiedere l'intervento del competente servizio. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un'annotazione di servizio o di polizia giudiziaria per gli interventi dovuti a fatti che lascino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 30 - Ordine di servizio

Il Responsabile o persona preposta, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio giornalieri, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente:

- turno ed orario;
- posto di lavoro;
- modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di eventuali variazioni sul turno e sullo svolgimento del servizio apportate, per giustificato motivo, dal superiore gerarchico, questi provvederà a darne preventiva informazione al personale interessato. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere giornalmente visione dell'ordine di servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico. L'ordine di servizio è derogabile solo per richieste d'intervento per incidenti stradali o per altro genere d'infortunio, per fatti di possibile rilevanza penale, per ordine diretto del superiore gerarchico presente. Eventuali variazioni dovranno essere

adeguatamente motivate da esigenze di servizio e dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile o Comandante.

Art. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4 – comma 4° - della Legge Quadro n° 65/86 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 6/2015, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso Amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con Convenzione tra gli Enti interessati e conseguente Determinazione del Responsabile. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre esigenze straordinarie.

Art. 32 - Servizi effettuati per conto dei privati

Il Comando di Polizia Locale può effettuare servizi su richiesta di soggetti privati e di cittadini tenuto espressamente conto del pubblico interesse e della vigente normativa in materia.

Art. 33 - Efficacia dei servizi del Servizio

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco o l' Assessore delegato circa i risultati ottenuti dai servizi e circa la loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art. 22, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL SERVIZIO

Art. 34 - Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art. 24, il Responsabile affida agli appartenenti al Servizio o Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio. L'incarico non può essere rifiutato. Tutto il Personale è tenuto ad apprendere, previa adeguate istruzioni operative, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 35 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo necessario nei seguenti casi:

- a. al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b. in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 36 - Mobilitazione straordinaria

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere

mobilitati in continuità a disposizioni dei servizi fornendo ove occorra, la reperibilità nelle ore libere. Il Responsabile o suo delegato, sospende i congedi ed i permessi a tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 37 - Reperibilità degli appartenenti al servizio

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Responsabile può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38 - Norme generali di comportamento

Gli appartenenti al Servizio o Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale dipendente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'articolo 22 e in conformità alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e ai principi sulla trasparenza. Il personale di Polizia locale in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed in modo da riscuotere la stima la fiducia ed il rispetto della cittadinanza, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali. Nella vita sociale l'appartenente al Servizio non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine del Servizio e dell'Amministrazione di appartenenza. Le norme di comportamento degli appartenenti al Servizio, fermo restando quanto contenuto nel presente Regolamento, possono essere integrate da appositi ordini di servizio adottati dal Responsabile, al fine di assicurare la massima correttezza ed efficienza nei servizi, nonché di preservare l'immagine della Pubblica Amministrazione e del Servizio o Corpo di Polizia Locale.

Art. 39 - Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Servizio o Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 20; i capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate in allegato "allegato B". Il personale del Servizio o Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta. Il Personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano sobri e compatibili

con il decoro della divisa e la dignità della funzione. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti, e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare calzato il cappello stesso;
- se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

Art. 40 - Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio o Corpo devono presentarsi presso il Comando all'ora fissata nell'ordine di servizio, devono rispettare scrupolosamente l'orario di servizio, non possono allontanarsi dal luogo di servizio stabilito ed assegnato, salvo valido motivo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo l'operatore in servizio deve avvisare prontamente l'ufficio che si attiverà per provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile, e dal quale dovrà ricevere consenso per poter abbandonare il posto.

Art. 41 - Rapporti interni al Servizio

I rapporti tra gli Appartenenti al Servizio o Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Servizio o Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 42 - Comportamento in pubblico

Durante il turno di lavoro l'appartenente al Servizio o Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed imparzialità. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di diritto ed equità, operando in modo scevro da connotazioni personali. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. L'appartenente al Servizio o Corpo, quando richiesto, deve dichiarare il numero di matricola. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con colleghi ed altre persone, intrattenersi in futili occupazioni, né fumare, in particolar modo quando è impiegato nei servizi d'istituto o deve corrispondere alle richieste dei cittadini.

Art. 43 - Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano al berretto oltre che nei casi precedenti:

- a) davanti alla bandiera nazionale, al Gonfalone Comunale ed alle autorità civili e militari, durante lo svolgimento di una cerimonia e l'esecuzione dell'inno nazionale;
- b) al Sindaco, agli Assessori e ai componenti del Consiglio Comunale nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) durante il servizio di viabilità connesso al passaggio di un corteo funebre, in concomitanza del passaggio del feretro.

Art. 44 - Divieti e incompatibilità

Fermo restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, a tutti gli appartenenti al Servizio di polizia locale è vietato:

- prestarsi per la presentazione di esposti e ricorsi inerenti procedimenti riguardanti il servizio o le materie di competenza, nell'interesse di privati che contrastano con l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza;
- attendere durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio;
- svolgere qualunque attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio o Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché delle altre norme legislative e contrattuali in materia. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente Regolamento comportano responsabilità disciplinare.

Art. 46 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del Personale, viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio o Corpo. Nel caso di assenza per malattia il dipendente, oltre a far pervenire il codice identificativo del certificato medico nei termini previsti dal Regolamento di Organizzazione, darà comunicazione del protrarsi della malattia al Comando. Tale avviso deve pervenire anche per giustificato ritardo anche mediante comunicazione telefonica, quanto più tempestivamente possibile, e comunque prima dell'ora di inizio del servizio, salvo impossibilità, in modo da permettere l'eventuale sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 47 - Accertamenti sanitari si rimanda anche a quanto indicato nell' "ALLEGATO D".

Il medico del lavoro, a seguito degli accertamenti sanitari periodici, o su richiesta del singolo dipendente, segnala per iscritto al Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale eventuali inabilità fisiche tali da determinare l'esclusione, anche temporanea, da specifici servizi. Il Responsabile, sulla base di tali segnalazioni, adotta i provvedimenti del

caso. I controlli periodici sulle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, vengono disposti dal Medico del Lavoro, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. Gli operatori potranno inoltre essere sottoposti a visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da abuso da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope. La periodicità e la frequenza degli accertamenti verrà stabilita dal medico competente e comunque con una cadenza annuale. Fatte salve le disposizioni mediche, il Responsabile o Comandante del Servizio o Corpo di Polizia Locale, il Sindaco o l'Assessore delegato, potranno richiedere agli operatori, a campione, di sottoporsi a visita medica di sorveglianza diretta a verificare il mantenimento e l'efficienza dei requisiti psicofisici, in ossequio a quanto disposto nell'allegato "I" al provvedimento del 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. - Repertorio atti n. 99/CU-), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°266 del 15 novembre 2007, nonché a quanto impartito PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. -Repertorio atti n. 2540-) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°75 del 30 marzo 2006.

Le modalità con le quali potrebbero svolgersi gli accertamenti vengono di seguito descritte:

Accertamenti sanitari preventivi

Accertamenti sanitari periodici

Accertamento per ragionevole dubbio

Accertamento dopo un incidente

Accertamento di follow up

Accertamento al rientro in servizio dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo.

Nei casi di test positivo l'agente dovrà essere giudicato temporaneamente inidoneo al servizio esterno e dovrà quindi essere sospeso dall'attività di presidio territoriale, sino a nuovo accertamento con esito negativo, in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.48 Addestramento fisico

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale. Il Responsabile o Comandante del servizio o Corpo programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento

ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale-atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive.

Art. 49 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio

Il Responsabile segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Rinvio al Regolamento di Organizzazione dell' Ente

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Servizio, si applica la normativa contenuta nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Art. 51 - Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata in conformità alla normativa legislativa e contrattuale in materia vigente, dovrà essere attuata previo accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 52 - Patrono del Servizio di Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n.6 del 01. Aprile 2015, è istituita la giornata della Polizia Locale, il 20 Gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale "SAN SEBASTIANO".



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

ALLEGATI

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ARMA DI ORDINANZA

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del Comando o Servizio di Polizia Locale dei Comuni Associati di Spirano e Pognano, per le finalità di cui alla Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento speciale, che costituisce parte integrante del Regolamento del Servizio o Comando di Polizia Locale dei Comuni Associati di Spirano e Pognano -

Gli appartenenti al Comando o Servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Comando o Servizio e, ai sensi del C. C. N. L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigenti in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite o previste.

L'approvazione del Presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Comando o Servizio di Polizia Locale da parte degli organi consiliari competenti ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

I Sindaci, con propri provvedimenti, fissano il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.

Il quantitativo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero pari al cinque per cento degli stessi come dotazione di riserva.

La dotazione delle munizioni in assegnazione al Servizio o Comando di Locale Polizia è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 3 Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola tipo semiautomatica calibro 9X21, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110.

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

Art. 5 Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, di norma l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa, salvo diversi criteri di assegnazione stabiliti dai rispettivi Sindaci.

Al personale della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma, ove questo non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Detti requisiti, dovranno essere accertati sia preliminarmente all'assegnazione dell'arma, ovvero successivamente; in particolare gli operatori potranno essere sottoposti a visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da abuso da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope. La periodicità e la frequenza degli accertamenti verrà stabilita dal medico del lavoro competente e comunque con una cadenza annuale. Fatte salve le disposizioni mediche, il Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, il Sindaco o l'Assessore delegato, potranno richiedere agli operatori, a campione, di sottoporsi a visita medica di sorveglianza diretta alla verifica del mantenimento e l'efficienza dei requisiti psicofisici. I provvedimenti con cui si assegna l'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, in via continuativa o provvisoria, sono disposti dai Sindaci per un periodo di 5 anni e questi ultimi provvederanno annualmente alla loro revisione. Detti provvedimenti saranno comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'Ufficio ove ha sede il Comando di Polizia Locale.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza e alla tessera di servizio, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, ovvero in assenza di questi, da personale opportunamente preposto o delegato.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto dell'arma senza licenza, è consentito anche al di fuori del servizio nei territori di

competenza dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale. A tal proposito l'operatore di Polizia Locale ha l'obbligo di portare sempre al seguito la tessera di riconoscimento del Personale della Polizia Locale rilasciata dalla Regione Lombardia

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

Gli operatori di Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna, nella fondina esterna a estrazione rapida posizionata sul lato destro, o sinistro qualora siano mancini, del cinturone indossato, con il caricatore di riserva pieno e custodito in apposito porta caricatore che dovrà essere collocato parallelamente sul lato opposto alla fondina, con la parte frontale del fondello rivolta in avanti.

Nei casi in cui, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65 e dall'articolo 20 del Regolamento del Servizio o Comando di Polizia Locale dei comuni associati di Spirano (BG), l'appartenente è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, portando con sé l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'armamento anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5, questa dovrà essere occultata sotto gli abiti indossati in modo da non essere visibile e secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Il Comandante, il Responsabile del Servizio o gli Ufficiali del Servizio di Polizia Locale, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Allo stesso modo, anche i Sottufficiali o gli Addetti al Coordinamento, sempre che non prestino servizio di pronto intervento e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.

Non possono essere apportate modifiche e/o alterazioni alle caratteristiche e alle funzionalità costruttive del munizionamento e dell'arma assegnata, ed è altresì fatto divieto assoluto equipaggiare quest'ultima con dispositivi opzionali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile o Comandante ovvero da un suo delegato.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza che devono essere conservate all'interno di apposita custodia applicata anch'essa al cinturone di ordinanza.

Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale assegnatari in via continuativa delle armi, è altresì consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio, o centro abilitato all'addestramento al tiro, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e secondo quanto disposto dal Regolamento del Corpo o Comando di Polizia Locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, cicliomontati e appiedati).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia municipale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).

Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il responsabile o Comandante del Servizio determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 8 Custodia delle armi

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.

Le armi assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione.

Art. 9 Addestramento al tiro

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i., nella Legge 28.5.1981, n. 286 e s.m.i. e nell'articolo 21 del Regolamento del Corpo.

Specificatamente, tutto il personale individuato per l'assegnazione dell'arma dovrà preventivamente conseguire il certificato maneggio armi mediante la frequenza e il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione T.S.N., articolato in lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale.

Le lezioni dovranno essere tenute da Istruttori o Direttori di tiro in possesso d'apposita licenza, di cui alla vigente normativa, secondo uno specifico programma didattico stabilito così articolato: Prima parte teorica:

- principali obblighi imposti dalla legge italiana in materia di armi (acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso);
- conoscenza delle norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego delle armi;
- nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio, manutenzione e cenni di balistica;
- funzionamento e sulle modalità di puntamento e scatto.

Prima parte pratica:

dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto, il personale dovrà esercitarsi, sotto la guida costante dell'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza, contro il bersaglio di tiro da difesa alle distanze regolamentari previste dalla Sezione TSN negli appositi corsi specialistici.

Seconda parte teorica:

lezioni svolte sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel maneggio dell'arma, l'acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto.

Seconda parte pratica:

lezioni di tiro pratiche con verifica dei risultati ottenuti.

Valutazione finale e rilascio Certificato di idoneità al maneggio delle armi:

sarà dichiarato idoneo il personale che avrà dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi e che avrà raggiunto il bersaglio secondo le modalità specifiche previste dalla Sezione TSN.

L'esito del corso dovrà essere trascritto sulla scheda di tiro e controfirmato dall'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza.

Lezioni suppletive:

il personale che non avrà conseguito i risultati prescritti dovrà ripetere le lezioni

regolamentari fino a quando non avrà raggiunto i risultati prescritti.

Art. 10 Norma transitoria e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.M. 04.03.1987, n. 145 e s.m.i.



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

ALLEGATO "A 1"

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I - STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 1 Oggetto

In conformità dei contenuti dell'articolo 19 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale e dagli Artt. 15 e 17 del Regolamento Regionale n°5 del 22 marzo 2019, il presente Regolamento individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.

Il presente Regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale in attuazione della relativa disciplina Regionale

Art. 2 Tipologia degli strumenti di autotutela

Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti da spray antiaggressione con principio attivo "capsicum" di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103 avente per oggetto: "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009".

Ulteriormente, il Comando di Polizia Locale può essere dotato di bastone estensibile, quale strumento di tutela dell'incolumità personale. **(Testo emendato).**

Art. 3 Formazione ed uso

Gli strumenti di autotutela saranno assegnati unicamente agli operatori di Polizia Locale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formativo Regionale per la Polizia di cui agli Artt. 15 e 17 del regolamento regionale n°5 del 22 marzo 2019 che dovrà essere aggiornato con cadenza biennale. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Per questo il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.

Il Responsabile o il Comandante del Servizio di Polizia Locale, ovvero persona da questi delegata avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente e legittimamente lo spray.

Il Responsabile o Comandante, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

In ogni caso il personale dovrà inoltre partecipare a corsi obbligatori di formazione periodica. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica.

I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica ha una durata minima di 6 ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di 12 ore, durante le quali gli operatori, a cui verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti. Qualora il corso sia finalizzato all'uso di uno solo degli strumenti previsti dal presente regolamento, la durata minima del corso teorico-pratico deve comunque essere di almeno 18 ore.

Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.

Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del comando di polizia locale

Art. 4 Assegnazione e trasporto

Gli operatori cui verrà assegnato lo strumento difensivo, dovranno firmare un registro di carico e scarico a pagine numerate e vistate dal Responsabile o Comandante o da altro incaricato.

Il Responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

Lo spray OC dovrà essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.

La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di

sicurezza previste per il maneggio dello spray.

Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Art. 5 Obbligo del rapporto

Il personale dovrà trasmettere immediata comunicazione scritta al Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.

TITOLO II - STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 6 Tipologia degli strumenti di contenzione

Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Art. 7 Formazione ed uso

Gli operatori che avranno in dotazione le manette dovranno frequentare un apposito corso di formazione, predisposto alla conoscenza delle modalità d'uso delle stesse, degli aspetti normativo- legali da rispettare.

I corsi di addestramento si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica.

La parte teorica avrà una durata minima di 2 ore.

La parte pratica avrà una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di contenzione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.

Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica.

Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di contenzione.

Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso dovranno essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 8 Assegnazione e trasporto

Gli operatori ai quali verranno assegnate le manette dovranno firmare un registro di presa in carico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.

Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il numero riportato sullo strumento di contenzione, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si rimanda, in quanto applicabile, a quanto disposto nel titolo I.

Art. 10 Norma finale

Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, il medesimo potrà prevedere i casi in cui, per

particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al Regolamento del Servizio di polizia Locale e alle disposizioni strettamente impartite dal Responsabile o Comandante.

In conformità dei contenuti dell'articolo dell'articolo 19 del Regolamento del Servizio di Polizia, il presente regolamento individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.

In conformità dei contenuti dell'articolo 19 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale, il presente Regolamento stabilisce altresì le modalità sulla formazione, uso ed assegnazione degli strumenti di contenzione previsti in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.

Il presente Regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale in attuazione della relativa disciplina Regionale.



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

ALLEGATO "B"

Tabella vestiario Polizia Locale

1. l'acquisto e l'assegnazione degli effetti di vestiario in dotazione al personale è fatta, utilizzando i fondi così come previsti dal Piano Economico Gestionale approvato annualmente.
2. gli effetti medesimi, distribuiti al personale, restano in consegna all'assegnatario. Alla cessazione del servizio, per trasferimento presso altre Amministrazioni o per altri motivi, da parte del personale di ruolo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire la divisa ed effetti del vestiario, salvo che la nuova Amministrazione assuntrice non ne corrisponda un prezzo concordato.
3. Distintivi, placche, stemmi, fregi e mostrine dovranno essere comunque restituiti.
4. il personale ha l'obbligo di curare la divisa e gli oggetti di corredo assegnatagli, mantenendoli puliti e in buon ordine, con divieto assoluto di usarne nei periodi e per motivi estranei al servizio.
5. E' assolutamente vietata qualsiasi modifica, anche migliorativa della divisa.
6. il corredo in dotazione deve essere indossato nella sua completezza ed ininterrottamente durante il servizio, salvo temporanea e diversa autorizzazione per motivi connessi a particolari compiti.
7. Nel caso di danneggiamento alle divise o ad altri oggetti di corredo in dotazione, come nel caso di distruzione, per cause indipendenti dalla volontà del personale, il Comune, sulla base del rapporto del Responsabile, provvederà alla riparazione o sostituzione dei capi di vestiario di cui trattasi. Per qualsiasi causa ascrivibile a colpa dell'assegnatario, invece, la riparazione o sostituzione dei capi o oggetti di vestiario, verranno posti a totale carico del personale responsabile.

8. il Responsabile provvederà nel limite degli stanziamenti annui di bilancio, all'acquisto degli effetti ed oggetti di vestiario necessari, alla predisposizione, in base agli elenchi nominativi aggiornati, delle divise ed oggetti di corredo per le singole categorie di dipendenti.
9. in caso di assunzioni a tempo determinato o per contratto di formazione, sarà fornito il vestiario strettamente necessario allo svolgimento del servizio in detti periodi. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale indossano l'uniforme nella foggia stabilita dalla Regione Lombardia. A tal fine, ricorrendone la necessità, viene fornito il seguente vestiario con la periodicità di massima appresso indicata:

DIVISA ORDINARIA INVERNALE –Presidio Territoriale-

DESCRIZIONE VESTIARIO	DOTAZIONE	DURATA/MESI
Giacca a vento multiuso	1	Consumo
Giacca invernale	1	Consumo
Pantalone/gonna invernale	2	Consumo
Cappotto Responsabile	1	Consumo
Camicia manica lunga colore azzurro	2	24
Camicia manica lunga bianca (Responsabile/cerimonia)	2	24
Maglione di lana scollo a V con rinforzi	1	Consumo
Maglione in pile	1	Consumo
Maglione collo alto	2	Consumo
Cravatta	1	Consumo
Guanti in pelle nera	1	Consumo
Guanti in lana bianchi	1	Consumo
Calze invernali blu lunghe o corte	3	12
Calze collant per donna	10	12
Scarpe invernali	1	Consumo
Berretto rigido con visiera bianco per agente uomo/ donna	1	24
Berretto rigido con visiera blu navy per ufficiale uomo/ donna	1	24
Berretto senza visiera invernale	1	Consumo
Cinturone in cordura bianco	1	Consumo
Fondina tipo rigido bianco	1	Consumo

Porta manette in cordura bianco	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore bianco	1	Consumo

DIVISA ORDINARIA ESTIVA – Presidio Territoriale-

Giacca estiva	1	Consumo
Pantalone/gonna estivo	2	Consumo
Camicia manica lunga colore azzurro	2	24
Camicia m/m colore azzurro (atlantica)	2	24
Cravatta	1	Consumo
Giubbino impermeabile leggero	1	Consumo
Guanti in cotone bianco	1	Consumo
Calze estive filo scozia blu lunghe o corte	3	12
Collant donna	6	12
Scarpe estive	1	Consumo
Cinturone in cordura bianco	1	Consumo
Fondina tipo rigido bianco	1	Consumo
Porta manette in cordura bianco	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore bianco	1	Consumo
Distanziali bianchi	4	Consumo

DIVISA UNITÀ OPERATIVA SPECIALISTICA INVERNALE

Giacca a vento multiuso	1	Consumo
Giacca uniforme operativa		
Invernale o 4 stagioni	1	Consumo
Pantalone uniforme operativo invernale	2	24
Maglione collo alto con rinforzi	2	Consumo
Basco di colore blu navy	1	Consumo
Maglione in pile	1	Consumo
Berretto senza visiera invernale	1	Consumo
Giubbino multiuso dedicato (solo U.C.A.)	1	Consumo
Gilet in cordura blu m.tasche (Solo U.C.A)	1	Consumo
Scarponcino tattico operativo invernale	1	Consumo
Calze in tessuto tecnico invernale	3	12
Completo in tessuto tecnico		

(maglia-pantalone)	1	Consumo
Cinturone in cordura nero	1	Consumo
Fondina tipo rigido nero	1	Consumo
Porta manette in cordura nero	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore nero	1	Consumo
Gilet Rinfrangente di colore giallo	1	Consumo

DIVISA UNITÀ OPERATIVA SPECIALISTICA ESTIVA

Giacca uniforme operativa		
estiva o 4 stagioni	1	Consumo
Giubbino impermeabile leggero	1	Consumo
Polo manica corta	2	24
Pantalone uniforme operativo estivo	2	24
Basco di colore blu navy	1	Consumo
Gilet in cordura blu m.tasche (Solo U.C.A)	1	Consumo
Scarponcino tattico operativo estivo	1	Consumo
Calze tessuto tecnico estivo	3	12
Cinturone in cordura nero	1	Consumo
Fondina tipo rigido nero	1	Consumo
Porta manette in cordura nero	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore nero	1	Consumo
Distanziali neri	4	Consumo
Gilet Rinfrangente di colore giallo	1	Consumo

DIVISA SQUADRA RADIOMOBILE INVERNALE

Giacca a vento multiuso	1	Consumo
Giacca invernale	1	Consumo
Camicia manica lunga blu navy	2	24
Cravatta	1	Consumo
Pantaloni motociclista invernali	2	24
Stivali da motociclista invernali	1	Consumo
Maglione collo alto con rinforzi	2	Consumo
Calze in tessuto tecnico invernale	3	12
Completo in tessuto tecnico		
(maglia-pantalone)	1	Consumo

Cinturone in cordura nero	1	Consumo
Fondina tipo rigido nero	1	Consumo
Porta manette in cordura nero	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore nero	1	Consumo
Distanziali neri	4	Consumo
Basco di colore blu navy	1	Consumo
Gilet Rinfrangente di colore giallo	1	Consumo

DIVISA SQUADRA RADIOMOBILE ESTIVA

Giubbino impermeabile leggero	1	Consumo
Giacca estiva	1	Consumo
Pantalone motociclista estivo	2	24
Camicia manica lunga colore azzurro	2	24
Cravatta	1	Consumo
Stivali da motociclista estivi	1	Consumo
Camicia m/m colore azzurro (atlantica)	2	24
Polo manica corta	2	24
Calze in tessuto tecnico estivo	3	12
Cinturone in cordura nero	1	Consumo
Fondina tipo rigido nero	1	Consumo
Porta manette in cordura nero	1	Consumo
Porta caricatore in cordura di colore nero	1	Consumo
Distanziali neri	4	Consumo
Basco di colore blu navy	1	Consumo
Gilet Rinfrangente di colore giallo	1	Consumo

BUFFETTERIA

Manette	1	Consumo
Torcia	1	Consumo
Alamari per Ufficiali	2	Consumo
Stelle metalliche da grado	8	Consumo
Alamari in metallo per camicia estiva	2	Consumo.
Alamari per polo	2	Consumo
Alamari per giacca	2	Consumo

Fregio per basco	1	Consumo
Fregio per cappello	1	Consumo
Fischietto	1	Consumo
Pettorina Polizia Locale (solo Unità Falchi)	1	Consumo
Placca Polizia Locale (Solo Unità Falchi)	1	Consumo
Paletta segnalazione	1	Consumo



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

ALLEGATO C

-- REGOLAMENTO UNITA' CINOFILA POLIZIA LOCALE -- **Funzioni dell'Unità cinofila**

Art. 1

L'unità cinofila è composta dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto.

L'unità cinofila viene impiegata nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana.

Può inoltre essere impiegata nei seguenti servizi:

- a. Prevenzione e repressione del narcotraffico
- b. soccorso ai colleghi in difficoltà ed in supporto operativo e repressivo negli interventi ad elevato rischio per l'incolumità personale;
- c. compiti di vigilanza su obiettivi particolari;
- d. educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;
- e. supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia.

L'unità cinofila richiede formazione professionale adeguata all'impiego che ne viene fatto.

Art. 2

Responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila

L'unità cinofila è inserita all'interno dell'organizzazione del Servizio o Corpo di Polizia Locale. Nell'ambito dell'organizzazione del Servizio o Corpo di Polizia Locale, il Responsabile o Comandante, qualora non sovrintenda direttamente, può individuare l'Ufficiale o

l'Agente dell'Unità Specialistica Operativa – Squadra Cinofila- al quale affidare l'incarico per la gestione dell'impiego dell'unità cinofila (cane + conduttore + specialista)

Il responsabile dell'impiego della Squadra cinofila ha i seguenti compiti:

- a. vigila affinché i conduttori adempiano ai loro obblighi;
- b. vigila sulle capacità operative dell'unità cinofila;
- c. segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- d. partecipa alla selezione dei cani e degli aspiranti conduttori;
- e. elabora ed aggiorna le direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f. si accerta che i cani, in ogni circostanza, siano in perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
- g. si assicura che gli animali siano mantenuti e tenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- h. propone la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
- i. vigila sul rispetto da parte dei conduttori delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali;
- j. propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofila;
- k. informa il personale del Servizio o Comando di Polizia Locale sull'impiego dell'unità cinofila.

Art. 3

Il Conduttore cinofilo

Il conduttore, con il superamento dell'esame di abilitazione, si obbliga a prestare servizio con il cane assegnato per almeno cinque anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.

Il conduttore ha i seguenti compiti:

- a. accudisce il cane a lui affidato, accertandosi che in ogni circostanza sia in perfetta efficienza fisica ed addestrativa, il tutto nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive sanitarie impartite dal Veterinario o struttura veterinaria incaricata alla salute degli animali, informando il veterinario incaricato di qualunque sospetta malattia;
- b. provvede alla somministrazione degli alimenti ed alloggio del cane;
- c. mantiene una quotidiana pulizia dei luoghi adibiti al ricovero del cane;
- d. provvede alle eventuali cure o medicazioni prescritte dal veterinario;
- e. si attiene alle direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f. segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- g. propone, unitamente al Responsabile dell'unità, la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
- h. propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofile;
- i. è responsabile delle modalità d'intervento del cane.

Il tempo impiegato dal conduttore, al fine di assolvere le obbligatorie incombenze sopra elencate, è mediamente quantificabile in un'ora al giorno. Il Responsabile o Comandante può autorizzare il conduttore ad effettuare tali attività retribuite, direttamente presso il luogo di detenzione del cane. In tale caso, il conduttore è obbligato a presentare periodicamente dettagliato riepilogo approvato dal responsabile dell'impiego dell'unità cinofila.

Art. 4

Formazione e addestramento

I programmi relativi alla formazione ed addestramento delle unità cinofile sono elaborati su proposta del responsabile dell'impiego dell'unità cinofila, tenendo conto delle esigenze di servizio e nell'ambito delle necessità operative del Servizio o Corpo.

La durata dei corsi viene determinata sulla base degli obiettivi didattici, secondo i più moderni protocolli formativi, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'addestramento del cane dovrà svolgersi nel rispetto dell'animale, senza il ricorso a tecniche coercitive e conformandosi alle più moderne tecniche addestrative e operative.

L'abilitazione quale conduttore di unità cinofila viene conseguita al termine di un percorso composto di formazione teorico - pratica e tirocinio guidato.

Al conduttore cinofilo con almeno tre anni di anzianità nella specializzazione, che dimostri sufficiente professionalità, potrà essere attribuita dal Responsabile o Comandante la qualifica di "tutor cinofilo", al fine di affiancare e guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo.

Al personale con almeno cinque anni di anzianità quale conduttore cinofilo, che dimostri specifica professionalità e superi un apposito esame, può essere assegnata la qualifica di istruttore cinofilo: compito degli istruttori cinofili è formare gli allievi conduttori e coadiuvare i colleghi nell'addestramento del cane.

Il Responsabile o Comandante può autorizzare i conduttori a partecipare ad attività addestrative e sportive con il cane anche al di fuori del servizio di polizia locale, qualora valuti che tali impieghi, risultano di giovamento al servizio e non pregiudicano, in alcun modo, l'incolumità dell'animale stesso.

Il Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, può prevedere, nel rispetto delle esigenze del servizio, giornate di addestramento per le unità cinofile ed il personale chiamato ad operare con le stesse.

Art. 5

Scelta del personale

Per essere ammessi a frequentare il corso di formazione/addestramento sono necessari:

- a. almeno tre anni di servizio nella Polizia Locale;
- b. attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla coerenza, all'amore per gli animali, all'equilibrio;
- c. volontarietà della candidatura;
- d. assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- e. sana e robusta costituzione nonché idoneità alla corsa ed alla marcia;
- f. eventuali e idonei spazi presso la propria abitazione, ove custodire il cane assegnato.

Art. 6

Custodia dei cani

I cani vengono affidati in via continuativa oppure in via transitoria (limitatamente alla tipologia del servizio da svolgere) al conduttore.

I cani affidati al conduttore dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del conduttore.

In caso di impossibilità temporanea o permanente del conduttore alla custodia del cane, l'amministrazione provvederà al ricovero dell'animale presso idonea struttura o altro luogo individuato, previa valutazione positiva da parte del Responsabile o Comandante del Servizio

Nel caso in cui il luogo di detenzione del cane sia individuato presso la residenza del conduttore, lo stesso è autorizzato ad utilizzare un veicolo di proprietà dell'amministrazione ai soli fini del trasporto del cane dal luogo di detenzione alla sede di lavoro.

Il veicolo di servizio, in uso all'unità cinofila per il collegamento di cui sopra, dovrà essere custodito in proprietà privata recintata.

Art. 7

Assistenza Veterinaria

L'amministrazione comunale stipula convenzioni con strutture veterinarie per provvedere all'assistenza sanitaria dei cani.

Qualora il cane dovesse essere temporaneamente inidoneo al servizio, dovrà essere redatta apposita certificazione da parte del Veterinario.

Art. 8

Mantenimento dei cani

- a. Il mantenimento dei cani al Servizio del Corpo di Polizia Locale è a carico del Comune e comprende:
- b. l'alimentazione;
- c. l'acquisto dei medicinali;
- d. le spese veterinarie;
- e. le spese sostenute per l'iscrizione dei cani negli appositi registri;
- f. le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti, e quant'altro si rivelasse necessario per il benessere dell'animale.

Art. 9

Immissione e dismissione dal servizio

La proposta di acquisto e/o di riforma dei cani può essere presentata dal Responsabile dell'Unità Cinofila (qualora sia tratti di figura diversa dal Responsabile o Comandante del

Servizio di Polizia Locale) o dal conduttore dell'unità cinofila e valutata unitamente al Responsabile o Comandante del Servizio o Corpo di Polizia Locale ed il Veterinario incaricato.

Qualora il cane non risulti più idoneo al servizio in modo permanente ovvero il Comune decida di cessare l'attività dell'unità cinofila, l'ente proprietario del cane ne determina il diverso affido, eventualmente valutando la cessione gratuita al conduttore.

Il Responsabile o Comandante del Servizio o Corpo di Polizia Locale, qualora ne ricorrano i presupposti, può stipulare apposita convenzione con quel conduttore che richieda espressamente di prestare servizio con un cane di sua proprietà: il cane oggetto della convenzione sarà soggetto alle medesime regole dei soggetti di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 10

Dotazioni.

L'unità cinofila sarà dotata di idoneo equipaggiamento allo specifico servizio, comprensivo di materiale di primo soccorso veterinario e di veicolo attrezzato per il trasporto e l'intervento dei cani.

Art. 11

Assicurazione speciale per unità cinofila

Il Comune provvede a contrarre apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone e cose provocati dai cani di proprietà anche al di fuori dell'orario di servizio.



POLIZIA LOCALE

COMUNI ASSOCIATI DI SPIRANO E POGNANO

Provincia di BERGAMO

Via Fiume, 7 - 24050- Spirano (BG) tel. 035.4879950 fax 035.0690885

polizia@comune.spirano.bg.it polizia.spirano@pec.it

ALLEGATO D

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IN OPERATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI TERZI, NELLO SPECIFICO, PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO NELL'ALLEGATO "I" AL PROVVEDIMENTO DEL 30 OTTOBRE 2007 (INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA. -REPERTORIO ATTI N. 99/CU-), PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N°266 DEL 15 NOVEMBRE 2007, NONCHÉ A QUANTO IMPARTITO PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006

PREMESSE

1. Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nell'espletamento delle attività d'istituto considerate ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute dell'operatore e dei terzi, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, il Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza degli appartenenti al Servizio dirette a gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche degli agenti dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione al turno di lavorativo; in particolare provvede a:

- Disporre e far osservare in Comando il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.

- Disporre la non accettazione al turno di servizio dell'operatore che, all'inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del servizio per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia stimabile come superiore a zero se misurata durante il turno di lavoro e superiore a 0,2 g/l se misurata entro un'ora dall'inizio dell'attività, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.

- Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente.

- Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte degli appartenenti al Servizio di polizia Locale.

- Attivare attraverso il medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari nei confronti degli agenti.

Qualora l'operatore di Polizia Locale non svolga attività comportanti l'obbligo di dotazioni di armi ma dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a, emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, al fine di prevenire infortuni all'agente stesso, agli altri dipendenti ovvero a terzi, deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ATS territorialmente competenti.

2. Va precisato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia saltuaria che abitudinaria, determina alterazioni dell'equilibrio psicofisico e comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell'operatore di Polizia Locale stesso e dei terzi.

3. Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope negli agenti, allo scopo di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza dirette a tutelare l'incolumità dell'Agente stesso e di terze persone, devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio. Pertanto, i principi generali a cui ispirare e su cui

strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali operatori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. A questo proposito, si ricorda che esistono sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.).

4. Le procedure di cui al presente documento devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle attività del Servizio di Polizia Locale.

5. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte dell'Agente di Polizia Locale, dette procedure, per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.

6. Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche. Le procedure di cui alle presenti disposizioni sono finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative dell'operatore.

7. Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

8. A specifica di quanto riportato nelle premesse dell'Intesa C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto che gli agenti debbano essere sottoposti ad accertamento «prima dell'assunzione in servizio», si chiarisce che tale accertamento non è da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul operatore prima di impiegarlo in attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.

9. Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, e 6 della citata Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché di specifici accertamenti sanitari e della relativa periodicità con la quale eseguirli, in ossequio all'impiego rivestito dall'interessato

10. Ferme restando le procedure previste dal presente regolamento, al personale delle Servizio di polizia Locale, in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, si applicano le disposizioni previste statuite dall'Art. 47 del Regolamento del Servizio di polizia Locale, di cui il presente è parte integrante

Articolo 1. Mansioni a rischio

1. Il Responsabile o Comandante del Servizio o Corpo di Polizia Locale deve valutare se gli operatori sono esposti a rischi specifici per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi assolvendo mansioni d'istituto, e per le quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria. In tal caso gli appartenenti al Servizio devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico competente.

2. Le mansioni e le attività che comportano rischi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono quelle individuate all'art. 1 dell'Accordo del 30 ottobre 2007 e al relativo Allegato 1¹ (aggiornato con l'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2017 –punto 4-)

3. Per tali mansioni e/o attività è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81².

Articolo 2. Servizio medico competente e criteri applicativi e procedurali per i controlli sanitari effettuati da quest'ultimo

Può essere nominato medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- 2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Il medico specialista in medicina del lavoro viene opportunamente individuato dall'amministrazione di appartenenza da cui l'operatore dipende

- Il medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori, ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo, e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute degli operatori possono comportare un danno a terzi.
- Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 8/08, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti gli operatori che svolgono le attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente, in virtù degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e, comunque, con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.
- L'anamnesi deve essere approfondita per evidenziare o escludere possibili patologie attuali o pregresse, correlabili a situazioni di abuso/dipendenza. Il medico competente deve in particolare indagare sulle abitudini di vita personali in relazione al consumo anche saltuario di alcolici o di stupefacenti, su eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti sociosanitari per alcol dipendenza e/o tossicodipendenza presso strutture pubbliche o su eventuali infortuni lavorativi o incidenti occorsi anche al di fuori del lavoro. Devono essere indagati segni di abuso, previsti da protocolli internazionali, quali: incapacità di adempiere ad obblighi e responsabilità, esposizione a pericoli fisici, problemi di ordine legale o giudiziario, problemi sociali o interpersonali persistenti, anche attraverso la somministrazione di questionari mirati.
- L'esame obiettivo deve essere particolarmente accurato e rivolto all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione acuta di alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope, nonché segni e sintomi riconducibili a situazioni di intossicazione cronica, condizioni di astinenza, dipendenza, presenza di patologie correlabili con abuso di tali sostanze.
- In caso di sospetto clinico di possibile abuso di alcolici, giustificato da riscontri anamnestici e/o dagli esiti dell'esame obiettivo, per avvalorare o rimuovere tale sospetto possono essere effettuati esami di laboratorio per evidenziare possibili effetti negativi dell'alcol sulla funzionalità epatica e sull'emopoiesi, quali MCV, dosaggio gammaGT, transaminasi.
- In caso di sospetto clinico, per riscontro di segni o sintomi di possibile dipendenza nei confronti di sostanze stupefacenti/psicotrope o di alcolici, possono essere richiesti test analitici su matrice cheratinica (capello), avvalendosi dell'ausilio oggettivo dei più moderni

indicatori dell'abuso alcolico quali Etilglucuronide (EtG) o FAEE (Fatty Acid Ethyl Esters), con le modalità e le garanzie previste per il prelievo e l'analisi dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.

- In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, per i lavoratori che svolgono attività comportanti l'obbligo di dotazioni di armi, emerso in fase di visita sulla base di riscontri anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l'esecuzione individuale di test rapidi di screening a "sorpresa" in Comando e durante il turno lavorativo.
- Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui l'operatore si presenti in servizio in evidenti condizioni alterate, su richiesta del Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, del Sindaco o assessore delegato o dell'RSPP. In ogni caso controlli "a sorpresa", con test rapidi di screening comunemente in commercio con marchio CE medicale, per verificare l'assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti devono riguardare ogni anno almeno il 20 % del totale complessivo degli agenti che svolgono le cd. mansioni a rischio, individuati con criterio di casualità della scelta e di imparzialità.
- Dovendo i test di screening essere effettuati senza preavviso alcuno, in maniera rispondente a criteri di praticità di esecuzione, semplicità di prelievo, certezza di appartenenza della matrice, che deve presentare la caratteristica di una buona correlazione con la concentrazione di sostanze e metaboliti attivi presenti nel sangue, la matrice di elezione da prelevare e utilizzare in test di screening in commercio per evidenziare l'assunzione di alcolici è individuata nell'aria espirata, mentre per le sostanze stupefacenti/psicotrope la matrice di elezione è individuata nel fluido orale.
- Il medico competente nel programmare i giorni e l'orario in cui effettuare i test deve evitare una regolarità o ripetitività di date che possa incidere negativamente sul meccanismo di imprevedibilità dei controlli e può farsi assistere da personale sanitario qualificato che operi sotto la sua diretta responsabilità. I controlli a sorpresa con test rapidi devono essere svolti nel pieno rispetto della dignità del lavoratore e degli obblighi di riservatezza e tutela della privacy. Nel caso in cui l'organizzazione del servizio non sia conciliabile o non consenta di intercettare i gli operatori durante il turno per l'effettuazione di test di screening orientativi, al fine di avvalorare o escludere il sospetto di assunzione di sostanze stupefacenti, può essere utilizzata come matrice biologica l'urina, garantendo un preavviso per il dipendente non superiore alle 24 ore. La scelta di utilizzare l'urina come matrice diversa da quella elettiva deve essere adeguatamente giustificata nel protocollo sanitario. Nelle medesime circostanze, giustificando adeguatamente la scelta nel protocollo sanitario, il Medico Competente può decidere in alternativa all'analisi a sorpresa sull'espirato per l'alcol di ricorrere alla definizione di un pannello di esami di laboratorio, da effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, che possa orientare nell'identificazione di casi di abuso o di alcol dipendenza.
- L'elenco delle Concentrazioni soglia (cut-off) dei test di screening per la positività alle classi di sostanze stupefacenti/psicotrope nella saliva è riportato nell'allegato B accordo Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, per i test rapidi sull'urina e i test su matrice cheratinica l'elenco delle concentrazioni soglia (cut-off) restano validi i cut-off riportati nelle tabella 1 e nella tabella 3 dell'accordo Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008. Tali elenchi saranno oggetto di revisione periodica a cura del Ministero della salute sulla base dell'aggiornamento dei dati della letteratura scientifica in materia di consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nella popolazione generale.
- Lo stesso medico entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta di controllo, comunica la data ed il luogo dell'accertamento al Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale che provvederà personalmente, o delegando terzi, a darne comunicazione all'agente interessato con il preavviso di cui sopra.

- Per l'agente riscontrato positivo al test rapido di screening, il medico competente, provvederà ad attivare un monitoraggio individuale, con l'effettuazione di controlli "a sorpresa" con frequenza nel tempo predeterminata sulla base della valutazione del caso specifico, eventualmente adottando procedure con test di conferma sui campioni prelevati risultati positivi al test rapido di screening, con le necessarie garanzie per il lavoratore già previste nell'accordo del 18 settembre 2008 nelle "Procedure di laboratorio per l'effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello" riportate nell'allegato C.
- Dal momento che esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile determinazione con test rapidi di screening, in grado di compromettere le condizioni psicofisiche, in presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze deve essere considerata l'opportunità di effettuare, se possibile, riscontri strumentali che possano permettere di valutare la capacità di reattività e cognitiva presentata dall'interessato, e di richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.
- Ove i risultati del monitoraggio (positività a più test rapidi di screening effettuati in giorni diversi, eventualmente confermati da analisi di controllo sui campioni positivi) o della visita medica inducessero a sospettare una assunzione abituale, il medico competente valuterà, caso per caso, l'opportunità di chiedere preliminarmente l'effettuazione di test analitico su matrice cheratinica - per confermare con certezza pregresse assunzioni- o di richiedere direttamente al centro specialistico (SERT o Centro alcologico) l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, con contestuale formulazione di giudizio di temporanea non idoneità allo svolgimento della mansione specifica e possibilità di essere adibito, ove fattibile, ad una mansione alternativa diversa.
- Sono riammessi in servizio e nella propria mansione gli operatori per i quali l'analisi del capello abbia dato esito negativo o per i quali sia stata esclusa una condizione di dipendenza o abuso da parte del centro alcologico o del SERT, per i quali il medico competente è posto nella condizione di poter rivedere il giudizio di temporanea inidoneità alla mansione.
- In caso di rifiuto di sottoporsi al test di screening, o di mancata presentazione a seguito di convocazione dell'agente da parte del medico competente, sino a quando non possa essere escluso il rischio di assunzione di alcol o di stupefacenti, il dipendente, su comunicazione del medico competente, è cautelativamente sospeso dall'espletamento di servizi comportanti l'obbligo di dotazione di armi e da tutte quelle attività che, in previsione di una probabile assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, in base di una preventiva valutazione dei rischi, potrebbero pregiudicare l'incolumità propria, di altri dipendenti o di terze persone.

Articolo 3 Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari

1. Accertamento pre-affidamento della mansione e/o attività.

L'operatore viene sottoposto ad accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione e/o attività prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione e/o attività a rischio.

E' sufficiente il risultato negativo del test tossicologico-analitico di screening per confermare l'assenza di controindicazioni, prima di un eventuale inizio della mansione e/o attività.

2. Accertamento periodico.

L'agente è sottoposto ad accertamento periodico, di norma con frequenza biennale, atto alla verifica dell'idoneità alla mansione e/o attività a rischio.

Va tenuto conto, che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte degli operatori della data di effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del responsabile o Comandante del Servizio.

Pertanto, quest'ultimo, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona gli operatori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda tassativamente la possibilità di scelta volontaria.

Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e di operatività dell'Ente.

3. Accertamento per ragionevole dubbio.

L'operatore di Polizia Locale viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività di cui all'articolo 1 anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite.

Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal Responsabile o Comandante del Servizio, al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se dal caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

4. Accertamento dopo un incidente.

L'agente, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto su segnalazione del Comando, al medico competente nei casi in cui è previsto dalle presenti disposizioni, ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il servizio, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo).

L'operatore già precedentemente sospeso, prima del suo rientro nella mansione e/o attività a rischio di cui all'articolo 1, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questo al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa).

Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabili dall'operatore stesso e da stabilire di volta in volta.

La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi.

Il medico competente a scopo cautelativo, potrà infine decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.

6. Accertamento al rientro in servizio, nella mansione e/o attività a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo.

L'agente dovrà essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività di cui all'articolo 1 per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione e/o attività a rischio.

Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste. L'agente già precedentemente sospeso, prima del suo rientro nella mansione e/o attività a rischio di cui all'articolo 1, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa).

Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità stabilita dal medico competente e con date non programmabili dal operatore che verranno di volta in volta.

Articolo 4- Test di Revisione

A richiesta dell'interessato si procederà ad un ulteriore test, detto test di revisione, da effettuarsi sul campione «C» , eseguito presso altra struttura sanitaria, diversa da quella che ha effettuato il test su campione «A» e «B», indicata dall'operatore e con onere a suo carico.

- il campione «C», qualora non utilizzato per il test di revisione, viene smaltito entro 90 giorni dalla data dell'effettuazione del test di conferma secondo le norme vigenti.

In caso di negatività del test di revisione, verrà disposta a cura del Responsabile o Comandante del Servizio o Corpo la revisione del provvedimento medico-legale adottato.